

**CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA COLLABORAZIONE
PER ATTIVITA' DI RICERCA SUL TEMA VALUTAZIONE
DELL'ECOSOSTENIBILITA' ATTRAVERSO TECNICHE
LCA DI VEICOLI BASATI SU TECNOLOGIE PROPULSIVE
INNOVATIVE**

TRA

L'Università Politecnica delle Marche - Codice Fiscale 00382520427 (di seguito denominata UNIPVM), nella persona del proprio legale rappresentante, Prof. Sauro Longhi, nato a Loreto l'11.09.1955, domiciliato per la carica in Piazza Roma n. 22, Ancona CAP 20121, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2017.

E

l'Università degli studi della Tuscia (di seguito denominata UNITUS) - Codice Fiscale 80029030568 e Partita IVA 00575560560 con sede legale in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi, 4, rappresentato dal Rettore Prof. Alessandro Ruggieri nato a Roma il 01.06.1963, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2017.

PREMESSO CHE

- l'UNITUS ha esperienza pluriennale sui sistemi di propulsione di tipo innovativo (elettrico, ibrido, idrogeno, ecc.) con competenze specificatamente presenti nel Dipartimento di Economia e Impresa;
- l'UNIPVM è interessata alla valutazione dell'eco-sostenibilità di queste soluzioni su scenari di uso diversi e per geo-localizzazioni diverse, anche in funzioni di possibili collaborazioni industriali con grandi aziende Italiane;

▪ all'interno dell'UNIPVM non vi sono competenze di eccellenza sui sistemi di trazione di tipo innovativo e sulle tecnologie che ne permettono la costruzione;

▪ ai sensi dell'art 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990 n 241 e s.m.i., gli accordi conclusi tra pubbliche amministrazioni, per disciplinare attività di interesse comune e da cui derivino direttamente effetti giuridici, sono sottoscritti con firma digitale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

La convenzione è finalizzata alla collaborazione per attività di ricerca sulla valutazione di eco-sostenibilità attraverso tecniche LCA di veicoli basati su tecnologie propulsive innovative tra l'UNIPVM e l'UNITUS che si concretizzerà nell'attivazione da parte di UNITUS di ricercatori ed assegnisti appositamente dedicati al tema oggetto della ricerca; l'UNIPVM contribuirà, con l'importo riportato all'articolo 3, a tali attivazioni.

Art. 2 – RESPONSABILI DELLA RICERCA

Il programma di ricerca e collaborazione per l'UNITUS si svolgerà sotto la direzione e la guida del Prof. Stefano Ubertini del Dipartimento di Economia e Impresa; il responsabile scientifico per l'UNIPVM sarà il prof. Michele Germani del DIISM.

Art. 3 – IMPEGNI DEI CONTRAENTI

Al fine della realizzazione dei programmi di cui all'Art. 1, DIISM si impegna a erogare al DEIM un contributo di € 90.000,00 che verrà versato sul conto corrente del DEIM come di seguito indicato:

- € 30.000,00 euro entro settembre 2017

- € 30.000,00 euro entro settembre 2018

- € 30.000,00 euro entro settembre 2019

La relativa ricevuta di pagamento sarà emessa al ricevimento del pagamento. L'importo graverà sul progetto Autofinanziamento 2013 prof.Germani dal titolo "Studio e sviluppo di metodi e strumenti per supportare la progettazione di sistemi e prodotti sostenibili e user-centered".

L'UNITUS potrà utilizzare i fondi derivanti dalla presente convenzione per assegni di ricerca e/o per contratti per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240 del 30.12.2010. In particolare, l'UNITUS utilizzerà parte dei fondi derivanti dalla presente convenzione per co-finanziare un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240 del 30.12.2010 a tempo definito nell'ambito del Settore Concorsuale 09/A3 (SSD ING-IND 15) della durata di 36 mesi.

Art. 4 – PROPRIETA' DEI RISULTATI DELLA RICERCA

I risultati che deriveranno dalle attività oggetto della presente convenzione saranno di proprietà congiunta.

Il loro utilizzo dovrà avvenire con precisa menzione della partecipazione di entrambe.

Art. 5 – INVENZIONI E BREVETTI

I diritti patrimoniali derivanti dalle eventuali invenzioni realizzate nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione saranno disciplinate con appositi atti, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di brevetto.

Art. 6 – RISERVATEZZA

Le parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza su notizie,

dati, fatti o circostanze di cui i ricercatori siano venuti a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell'altro ente, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dal relativo responsabile scientifico.

Art. 7 – RESPONSABILITA'

Ognuna delle parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Art.8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, ai sensi del D. Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia protezione dei dati personali*";

Art. 9 – SICUREZZA

Ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9.04.2008, quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse al programma di ricerca, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.

Ciascuna parte prende conoscenza delle misure adottate presso l'altra parte in materia di prevenzione e sicurezza e si impegna a rispettare i vincoli e le misure.

Art. 10 – CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo il foro competente è quello di Ancona.

Art. 11 – DURATA

La presente convenzione avrà la durata di 40 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 12 – INTERRUZIONE

La presente convenzione potrà essere interrotta se sopraggiungeranno eventi che vedranno superate le condizioni di collaborazione sopra esposte o se uno dei due responsabili scientifici riterrà di non proseguire le attività di ricerca concordate adducendo valide motivazioni scientifiche.

Art. 13 - SPESE

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

La presente convenzione verrà sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990 n 241 e s.m.i..

L'imposta di bollo verrà assolta ai sensi del decreto del ministero per l'economia e le Finanze del 17.06.2014. L'imposta di bollo grava in parti uguali per un ammontare di Euro 32,00.

Ancona 18.5.2017

Viterbo 11.5.2017

Univ. Politecnica delle Marche

Università della Tuscia

Il Rettore

Il Rettore

Firma digitale Prof. Sauro Longhi - Firma digitale Prof. Alessandro Ruggieri